

Allegato 1: Scadenziario (valido da dicembre 2017)

Secondo il punto C.7 dell'Accordo di programma (D.G.P. n. 1056 del 15.07.2013) tra scuole dell'infanzia, scuole e servizi territoriali

<p>Richiesta di primo accertamento inviata dalle scuole</p>	<p>Le scuole trasmettono le richieste in modo continuativo, non cumulativo al Servizio psicologico competente, esclusivamente per e-mail all'indirizzo istituzionale.</p> <p>Nella richiesta le scuole descrivono anche i risultati delle osservazioni specifiche e, nel caso di DSA, i risultati dell'individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura, le relative misure attivate e i risultati ottenuti.</p> <p>Le richieste di valutazione di presunta dislessia, disortografia e disgrafia possono essere presentate non prima della fine del secondo anno della scuola primaria, mentre quelle di valutazione di presunta discalculia, non prima della seconda metà del terzo anno della scuola primaria.</p>	<p>Il Servizio psicologico inoltra in modo continuativo agli altri servizi le richieste che rientrano nel loro ambito di competenza.</p> <p>Qualora una richiesta non soddisfi gli standard minimi di completezza, il Servizio competente può rinviarla all'Istituzione scolastica unitamente ad un'apposita annotazione.</p> <p>Le richieste di accertamento per grave compromissione del comportamento sociale dovranno essere evase, al più tardi, entro 3 mesi, tutte le altre al massimo entro 6 mesi.</p>	<p>Se, per ragioni di diversa natura, l'accertamento non venisse completato, il Servizio competente ne informerà l'Istituzione scolastica.</p> <p>Qualora un documento diagnostico non risulti completo nelle aree essenziali, le Istituzioni scolastiche o l'ispettore/ispettrice del Servizio Inclusione possono rinviarlo, corredato di relativa annotazione, al responsabile del Servizio sanitario che lo ha rilasciato.</p>
<p>Visite di controllo nell'ambito dei passaggi tra ordini e gradi scolastici</p>	<p>Entro il 30 giugno dell'anno precedente al passaggio di ordine o grado scolastico (secondo anno di scuola dell'infanzia, classi IV primaria e II secondaria 1° grado), verrà inoltrato al Servizio competente, <u>esclusivamente per e-mail all'indirizzo istituzionale</u>, un elenco con</p> <ul style="list-style-type: none"> – i nominativi di bambine/i e alunne/i, – le date di rilascio delle attuali diagnosi e – i nominativi degli specialisti responsabili, <p>accludendo il "Modulo per la richiesta di rivalutazione della diagnosi" per ciascun/a bambino/a o alunno/a.</p> <p>La richiesta di rinnovo del referto clinico per DSA, va fatta solo nel caso in cui la certificazione sia in scadenza e non più valida per il ciclo scolastico successivo. La durata della validità dovrà essere indicata nel documento.</p> <p>Nei casi in cui la rivalutazione non sia stata richiesta entro il termine convenuto e/o nella forma prestabilita, la risposta attesa potrà non rispettare i termini previsti.</p>	<p>Entro il 10 febbraio, Il Servizio sanitario competente trasmette, tramite chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso per via diretta, l'esito della visita di controllo di tutti i/le bambini/e, gli/le alunni/e che hanno diritto di avvalersi dei benefici della Legge 104/1992 (anche se tali benefici si limitano all'ambito scolastico).</p> <p>Entro il 10 giugno gli esiti di altre visite di controllo vengono trasmessi a chi esercita la responsabilità genitoriale, o con il suo consenso, direttamente alle istituzioni competenti.</p>	
<p>Rivalutazione delle Diagnosi con validità annuale</p>	<p>Entro il 15 dicembre la scuola chiede la rivalutazione delle diagnosi con validità annuale (epilessia farmaco-resistente, grave compromissione nel comportamento sociale) al Servizio sanitario competente, esclusivamente per e-mail all'indirizzo istituzionale.</p> <p>Per la richiesta di rivalutazione della grave compromissione del comportamento sociale la scuola utilizza il "Modulo per la richiesta di rivalutazione della diagnosi"</p>	<p>Entro il 10 febbraio Il Servizio sanitario competente trasmette alle scuole, tramite chi esercita la responsabilità genitoriale (o con il suo consenso per via diretta), gli esiti della visita di controllo per le diagnosi con validità annuale.</p>	